

Le forme del diritto sovranazionale.

Riflessioni di sintesi

di Guerino D'Ignazio

Abstract: Forms of Supranational Law: Conclusive Remarks – Constitutionalism needs to rediscover a supranational dimension and to loosen the strong link with the notion of the nation State. The processes of supranational integration have undermined a State model inspired by a complete, self-referential system closed to any form of external interference in internal relations and have been growing in number and intensity in all the world, also to cope with an increasingly aggressive economy and market. Then, starting from economic trends, these processes have conditioned in various ways and with different intensity the field of constitutionalism, politics, institutions and also the protection of rights. The topics dealt with by the speakers at the Conference session further strengthen the idea that it is necessary to abandon the monodisciplinary perspective and open up to a perspective that can only be interdisciplinary.

Keywords: Post-Westphalian legal systems; Sources of law; Legal integration; Comparative law.

1. Sistemi normativi post-vestfaliani e 'nuove' sovranità

Le riflessioni sulle forme del diritto sovranazionale presentano aspetti molto complessi, come è emerso dalle relazioni della terza sessione del Convegno. Certamente, i processi di diritto sovranazionale rivestono un particolare interesse in funzione epistemologica dal momento che inducono i giuristi a ricostruire in chiave comparata i sistemi normativi post-vestfaliani, riprendendo il titolo del Convegno, e, nello stesso tempo, aprono nuove prospettive di ricerca su aspetti poco esplorati del diritto.

In periodi di grandi trasformazioni, in cui si mettono in discussione concetti cruciali relativi allo Stato e agli ordinamenti giuridici, diventa sempre più evidente la necessità di mettere da parte categorie e concetti classici, consolidati nel tempo, per provare ad analizzare gli effetti dei processi sovranazionali su alcuni principi fondamentali del diritto e del costituzionalismo. La nascita di istituzioni sovranazionali, la crescita di inedite modalità di interrelazioni tra Stati, il consolidamento di strutture reticolari di poteri, le nuove interdipendenze economiche hanno fatto anche emergere il protagonismo di soggetti sovranazionali nello scenario globale e, nello stesso tempo, hanno posto problemi di difficile soluzione soprattutto

se si affrontano con il tradizionale ‘strumentario’ del giurista.

In fondo, non è ancora maturata pienamente nella dottrina giuridica, soprattutto in quella italiana, la consapevolezza delle trasformazioni che stanno avvenendo nel mondo del diritto ed è diventato ancora più importante dedicare particolare attenzione alle analisi relative alle interconnessioni tra i sistemi istituzionali e alle ‘metamorfosi’ ordinamentali dei processi sovranazionali, al fine di poter dare un’impronta in senso costituzionale al nuovo ‘ordinamento’ sovranazionale¹. È necessario rivedere il concetto di diritto e di Stato alla luce delle profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali, che hanno avviato la cosiddetta “*second modernity*”², superando la ‘prima’ modernità, in cui era prevalente l’idea che soltanto lo Stato potesse garantire i diritti delle persone nelle singole comunità. In fondo, il processo di integrazione europea e il *multilevel constitutionalism* hanno già messo in crisi il collegamento stretto tra Stato costituzionale e garanzia dei diritti fondamentali.

Riflettere, inoltre, sull’attuale inadeguatezza dei singoli Stati ad affrontare le sfide poste da nuovi attori, che si muovono nell’ambito di un quadro giuridico sovranazionale, senza confini o limiti³, significa anche rimettere in discussione completamente quei modelli – di matrice liberale-eurocentrica – che gli stessi Stati avevano adottato ormai da diverso tempo. I rapporti tra diritto, Stato e processi sovranazionali rappresentano una delle ‘nuove frontiere’ di un fenomeno cruciale per le prospettive future dell’analisi giuridica.

Certamente, tale nuova ‘geografia’ istituzionale e i conseguenti cambiamenti di prospettive incontrano forti resistenze⁴, dovute anche alla difficoltà di stabilire delle interrelazioni del diritto statale nei confronti del diritto sovranazionale, mentre si è consolidata nel tempo una conoscenza approfondita dell’architettura istituzionale interna degli ordinamenti. Inoltre, se si tiene conto della tendenziale ‘autoreferenzialità’ delle discipline giuridiche⁵, si comprendono meglio le difficoltà di poter avere nuove prospettive relative anche alle fonti del diritto, eccessivamente aderenti e coerenti con un sistema chiuso, che devono essere in grado di valorizzare le aperture verso modelli e sistemi diversi⁶. Anche per la comparazione dei testi

¹ Così, cfr. S. Cassese, *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, 2006, p. 103 ss. Sul concetto di sovranità, cfr. E. Cannizzaro, *La sovranità oltre lo Stato*, Bologna, 2020.

² Così, cfr. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, *Families in a runaway world*, in J.L. Scott, J. Treas, M. Richards (eds), *The Blackwell companion to the sociology of families*, Oxford, 2003, 499 ss.

³ Sul punto, cfr. M.R. Ferrarese, *Diritto sconfinato. Spazi e inventiva giuridica nel mondo globale*, Roma-Bari, 2006, 8 ss.

⁴ Su tali resistenze, cfr. N. Walker, *Taking Constitutionalism Beyond the State*, in *Pol. Stud.*, 2008, 524.

⁵ Così, cfr. U. Allegretti, *Diritti e Stato nella mondializzazione*, Troina, 2002, 14 ss.

⁶ Sul punto, cfr. R. Bin, *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in G. Brunelli, A. Puggiotto e P. Veronesi (eds), in *Il Diritto costituzionale come regole e limite al potere*, Napoli, 2009, 36 ss.

normativi, nonché per la loro interpretazione, è necessario assumere nuove coordinate⁷, che, utilizzando la prospettiva sovranazionale, siano in grado di colmare la distanza tra il costituzionalismo orientato verso gli Stati e i processi del diritto sovranazionale e, soprattutto, riescano a far mettere da parte il ricorso a soluzioni ‘nazionaliste’ per affrontare la mutevolezza dello scenario giuridico sovranazionale⁸. Tali processi possono avere ripercussioni a cascata su tutte le discipline giuridiche, spingendo anche al superamento delle procedure adottate fino ad ora dalle istituzioni politiche nei loro processi decisionali⁹.

Il diritto, in questo contesto, tende ad accentuare i caratteri della flessibilità, piuttosto che quelli della rigidità, in modo da poter dare risposte adeguate ai continui e rapidi cambiamenti nello scenario globale. La ‘reinvenzione’ del diritto comporta anche la spinta verso una dimensione ‘universale’, nella sua capacità di rispondere a “bisogni, motivazioni, aspirazioni e interessi che appartengono ad ogni essere umano”¹⁰ e, necessariamente, supera il riferimento principale allo Stato che, di conseguenza, perde la sua forza di attrazione e di riferimento per lo stesso diritto.

La giurisprudenza sovranazionale permette di uscire dalle limitazioni molto strette di un sistema delle fonti ‘chiuso’¹¹, dal momento che il diritto giurisprudenziale assume un ruolo inedito e centrale nella produzione del diritto, non solo per la moltiplicazione dei corpi giudiziari, ma anche perché i giudici nazionali e sovranazionali, dando luogo al cosiddetto ‘dialogo tra le corti’¹², si caratterizzano per un rilevante cosmopolitismo.

2. Costituzionalismo e Stato denazionalizzato

Gli ordinamenti giuridici statali continuano a seguire i modelli di riferimento degli inizi dell’Ottocento, che, anche se sono stati in grado di esprimere grandi Costituzioni liberali e democratiche per più di due secoli – con un forte progresso civile per popolazioni di diverse parti del mondo – non riescono più a governare adeguatamente gli attuali processi economici e sociali di

⁷ Così, T. Mazzarese, *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2008, 99.

⁸ Così, cfr. P. Kiiver, *Constitutions in the Age of Internationalisation: Toward Transnational Constitutional Standards*, Hiil Concept Paper, 2008, 4.

⁹ R. Bin, *Soft law, no law*, in A. Somma (ed.), *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, Torino, 2009, 31.

¹⁰ Cfr. T. Serra, nella recensione al libro di M.R. Ferrarese, *La governance tra politica e diritto*, in DPCE, 1, 2011, 1.

¹¹ Così, cfr. F. Modugno, *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2008.

¹² Sul dialogo tra le Corti cfr. G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti*, Bologna, 2010; G. Martinico, *L’integrazione silente*, Napoli, 2009; A. Torres Pérez, *Conflicts of Rights in the European Union. A Theory of Supranational Adjudication*, Oxford, 2009.

notevole complessità¹³.

L'Europa, in particolare, rappresenta un caso a parte nel panorama istituzionale mondiale. In fondo, il processo di integrazione europeo ha dato luogo al modello più completo di diritto sovranazionale, creando un ordinamento giuridico peculiare che interconnette i vari Stati e che non può essere ricondotto né ai classici esempi di organizzazione internazionale, né ad uno Stato federale. Se l'U.E. non può essere definita seguendo le classiche categorie degli Stati o del diritto internazionale, si può ricorrere al costituzionalismo multilivello, in cui la sovranità degli Stati è ridotta e l'ordinamento costituzionale degli Stati e quello dell'U.E. sono strettamente intrecciati.

In Europa, il 'costituzionalismo multilivello'¹⁴ ha preparato gli Stati europei ad affrontare le 'sfide' di un contesto costituzionale¹⁵ in grado di governare i problemi legati "all'atomizzazione ed alla deterritorializzazione del potere normativo"¹⁶, sottoposto, contemporaneamente, a tendenze in direzione del decentramento nei confronti delle istituzioni territoriali e dell'accentramento nei confronti delle istituzioni europee¹⁷ e che si colloca in continuità con il declino del cosiddetto ordine di Westfalia, che aveva dato l'avvio, invece, al processo di accentramento del potere negli Stati nazionali¹⁸.

¹³ T. Mazzaresse, *op. cit.*, 94. Sulla complessità dei processi economici e giuridici, riferiti in particolare all'integrazione europea, cfr. G. Martinico, *The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process*, London, 2012.

¹⁴ Sul *Multilevel Constitutionalism* cfr. I. Pernice, *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making revisited?*, in *Common Market Law Review*, 1999, 36; L.F.M. Besselink, *A Composite European Constitution*, Gronigen/Amsterdam, 2007; N. Walker, *Taking Constitutionalism Beyond the State*, in *Political Studies*, 2008, 56; G. D'Ignazio, *Multilevel Constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati*, Milano, 2011.

¹⁵ Sull'influenza 'invasiva' del 'costituzionalismo comunitario' nelle tradizioni costituzionali e nell'organizzazione dei poteri nei sistemi statali, cfr. I. Pernice, *Elements and Structures of the European Constitution*, in *Walter Hallstein-Institut Paper*, 4, 2002. L'autore mette in evidenza come le politiche europee interessino la vita dei cittadini allo stesso modo se non maggiormente delle politiche nazionali. Anzi, si deve prendere consapevolezza che non gli Stati membri, ma i popoli degli Stati membri devono essere "the masters of the treaties" (p. 12).

¹⁶ Cfr. M. Maduro, *Europe and the Constitution: What if this is As Good As it Gets*, in J.H.H. Weiler e M. Wind (eds.), *European Constitutionalism Beyond the State*, Cambridge, 2003.

¹⁷ Sul punto e sulla "duplice tensione 'interna' – tendenza al decentramento territoriale dei poteri – e comunitaria – tendenza al 'paradossale' binomio accentramento-differenziazione prodotto dall'integrazione europea –", cfr. A.M. Russo, *Revisioni costituzionali e 'costituzionalismo regionale': Unione Europea, Stati e Regioni in una prospettiva di Multilevel Constitutionalism*, in S. Gambino e G. D'Ignazio (eds.), *La revisione costituzionale e i suoi limiti*, Milano, 2007.

¹⁸ Il processo avviato con il cosiddetto ordine di Westfalia tendeva a realizzare un collegamento tra sovranità e territorio, indicando lo Stato come l'unico titolare dell'uso legittimo della forza e l'unico soggetto in grado di esercitare in modo esclusivo la sovranità per la comunità del proprio territorio. Sul punto, cfr. F. Pizzetti, *La tutela dei diritti nei livelli substatali*, in P. Bilancia e E. De Marco (eds.), *La tutela multilivello dei diritti*, Milano, 2004, 194. Il paradosso del 'nuovo ordine' post-Westfalia si può individuare nel fatto che ci si muove in una dimensione in cui si supera la centralità degli Stati, anche se gli stessi Stati, pur trasformati

Il superamento di tale processo ha determinato, negli Stati europei, l'abbandono della visione statica della Costituzione, sganciata da un momento costituente¹⁹ e collegata, invece, al continuo processo della dinamica integrativa²⁰.

A parte gli Stati europei, i processi di integrazione sovranazionale hanno messo in crisi un modello di Stato ispirato ad un sistema completo, autoreferenziale e chiuso verso ogni forma di intromissione esterna nei rapporti interni. Lo stretto collegamento tra diritto e sovranità riferita al territorio dello Stato si è imposto, per molto tempo, condizionando l'intero pensiero giuridico della modernità²¹. Ma le clausole di apertura, presenti in diverse Costituzioni, tra cui quella italiana²², hanno rappresentato il superamento dello stretto legame tra sovranità e dimensione territoriale. Secondo Teubner, gli ordinamenti statali non sono riusciti più ad assicurare l'autopoiesi²³, non sono stati in grado di trovare al proprio interno gli elementi utili per la loro rigenerazione e sono risultati inadeguati ad affrontare la complessità della società, soprattutto nei sistemi interagenti fra essi.

È andato sempre crescendo il 'divorzio' tra la politica, la capacità di prendere decisioni, e il potere, la capacità di dare attuazione alle decisioni. Questi due fattori, congiunti per alcuni secoli nello Stato-nazione, attualmente si collocano in due sedi diverse. Il potere non si trova negli Stati, ma nello spazio globale sovranazionale e globale.

Pertanto, in tale contesto, è necessario riscoprire nel costituzionalismo una dimensione sovranazionale per non correre il rischio di continuare ad avere un costituzionalismo di dimensioni limitate, che finirebbe per dimostrare una inadeguatezza di fondo a trovare la giusta collocazione nell'attuale scenario globale.

La riscoperta di un nuovo costituzionalismo, più attento alle

profondamente e depotenziati, continuano a svolgere un ruolo da protagonisti in un nuovo ordine 'multidimensionale' e 'multilivello'. Cfr. N. Walker, *The Idea of Constitutional Pluralism*, in *Modern L. Rev.*, 2002, 334 ss.

¹⁹ Così, cfr. M. Poyares Maduro, *The Importance of Being Called a Constitution. Constitutional Authority and the Authority of Constitutionalism*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2005, 342.

²⁰ Così, cfr. I. Pernice, F.C. Mayer, *La Costituzione integrata dell'Europa*, in G. Zagrebelsky (ed.), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma-Bari, 2003, 44 ss.

²¹ Sul punto, cfr. A. Gentili, *La sovranità nei sistemi giuridici aperti*, in *Pol. dir.*, 2011, 189. L'autore mette in evidenza che "Diritto giurisprudenziale, diritto vivente, diritto pluralista, diritto internazionale, diritto transnazionale costituiscono altrettanti arretramenti della sovranità statale. Per questa quintuplice via si corrode, grado a grado, la credibilità del modello di diritto come sistema chiuso della volontà di uno Stato sovrano, che ha dominato il pensiero giuridico della modernità". Sulla crisi della modernità, cfr. anche N. Irti, *Tramonto della sovranità e diffusione del potere*, in *Diritto e società*, 2009.

²² Si pensi agli articoli 10, 11 e 117, c. 1, della Costituzione italiana, che permettono la 'penetrazione' del diritto europeo e del diritto internazionale nell'ordinamento interno.

²³ Cfr. A. Gentili, *op. cit.*, 183.

trasformazioni in corso, comporta un allentamento dei suoi legami, fino ad ora molto stretti, con il territorio, con il popolo e con lo Stato. Territorio e popolo cambiano fisionomia e si ridefiniscono in base a esigenze specifiche di natura sociale ed economica. Di conseguenza, viene meno anche quel rapporto diretto tra i luoghi e il diritto, dal momento che le relazioni giuridiche create in alcuni luoghi – per stabilire una regola ovvero per risolvere una controversia – possono avere conseguenze più ampie rispetto a specifiche località ed estendersi anche in altri luoghi diversi e lontani da quelli di origine²⁴. In questo modo, si supera anche la concezione limitativa del diritto collegato allo Stato, che continua, in generale, a privilegiare la sua vocazione monopolistica rivolta a una regolamentazione giuridica chiusa e tendente all'autosufficienza.

Il diritto non detiene più un suo spazio predefinito all'interno dello Stato, ma vive nell'ambito di un costituzionalismo sempre più dinamico che si apre progressivamente a diritti tendenzialmente universali²⁵, provocando, nello stesso tempo, un ridimensionamento della legislazione e una distanza più accentuata da essa. La tutela dei diritti, pertanto, tende a sottrarsi al diritto statale e si colloca in un ambito molto più ampio e diverso rispetto al modello di rapporto verticale di protezione dei cittadini nei confronti dell'autorità istituzionale²⁶.

Come si può osservare, l'orizzonte giuridico in cui si colloca il diritto sovranazionale è molto frammentato. È certamente un ordinamento aperto in cui i soggetti ai quali si consente di creare regole sono "più numerosi e variegati di quelli tradizionali"²⁷. Lo scenario delle relazioni in una dimensione sovranazionale cambia completamente nel momento in cui soggetti diversi dagli Stati e da istituzioni pubbliche esercitano una pressione molto forte per entrare direttamente nei processi decisionali.

È evidente come le sfide che il diritto sovranazionale ponga alla dottrina giuridica siano difficili e complesse. Il rischio nel continuare a utilizzare le classiche categorie giuridiche è quello di non sapere decifrare i fenomeni di denazionalizzazione degli Stati, la loro aggregazione e disaggregazione, la deterritorializzazione dei confini, il ruolo sempre più importante occupato da una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, nazionali e sovranazionali.

3. Alcune riflessioni di sintesi sulle relazioni presentate nella sessione

Le riflessioni contenute nella sessione dedicata alle forme del diritto

²⁴ Cfr. M. R. Ferrarese, *Diritto globale e "dislocazioni"*, cit., 389 ss.

²⁵ T. Serra, *op. cit.* mette in evidenza la funzionalità dei diritti umani perché legittimano il diritto globale ed "evitano la sua disumanizzazione all'ombra dell'impresa tecnico-scientifica", 4.

²⁶ Così cfr. L. Di Carlo, *Diritti fondamentali tra teoria del discorso e prospettive istituzionalistiche*, Milano, 2009, 160 ss.

²⁷ Cfr. M. R. Ferrarese, *Diritto globale e "dislocazioni"*, cit., 380.

sovranaazionale sono di notevole interesse per le nuove prospettive di apertura in un Convegno che si propone di riflettere sui sistemi normativi post-vestfaliani. Per comprendere e interpretare meglio, certamente senza pretese esaustive, i processi sovranazionali si è adottata una prospettiva comparatistica e interdisciplinare, che, pur nella difficoltà di analizzare affinità e divergenze significative in sistemi molto diversi, appartenenti a continenti diversi, riesca a rintracciare un filo conduttore e dei tratti comuni nei processi sovranazionali, che hanno avuto attuazione a livello globale.

I processi di integrazione regionale sono andati crescendo in numero e in spessore in tutti i continenti, anche per far fronte a un'economia e a un mercato sempre più aggressivi. Partendo dalle tendenze economiche, tali processi hanno, poi, condizionato in vario modo e con diversa intensità il campo della politica, delle istituzioni e anche della tutela dei diritti.

La difficoltà maggiore nell'approcciarsi ai processi di integrazione sovranazionali in una dimensione globale è, innanzitutto, di natura metodologica al fine di evitare il rischio di continuare ad avere uno sguardo eccessivamente eurocentrico.

Soprattutto, A. Mastromarino mette in guardia dal rischio di parametrare i processi di integrazione regionale al processo di integrazione europea, oppure, addirittura, di dare una valutazione in termini di successo o fallimento a seconda delle analogie o delle divergenze con il processo di integrazione europea, considerato molte volte come *benchmark*.

I processi sovranazionali avvengono con modalità e spessori diversi a tutte le latitudini e mettono in risalto il tratto comune di una forte disponibilità degli Stati all'apertura alle integrazioni regionali, per cui diventa necessario dotarsi di nuovi strumenti concettuali in grado di interpretare una realtà che sfugge alla catalogazione.

L'affermazione di A. Pizzorusso, citato nel testo di C. Petteruti, che "ciascun ordinamento giuridico statale non può più essere considerato (se mai ha potuto esserlo in passato) come una monade isolabile da ogni altra entità di questo tipo"²⁸ è riscontrabile in tutti i casi analizzati.

Iniziamo dai Paesi dall'area dell'Asia-Pacifico, analizzati da E. Bertolini. Essa rappresenta un'area geograficamente molto ampia e riguarda tre continenti (America, Asia e Oceania) fino a comprendere 1/3 della superficie terrestre. Anche la morfologia di questa area è realmente molto particolare per la presenza di territori continentali ovvero insulari. Il dato geografico, è un carattere distintivo che è andato a influenzare l'integrazione regionale, sia in Asia, ma anche in Africa e in America latina. Si può prendere come un riferimento distintivo anche il carattere storico, al fine di fornire delle coordinate preliminari di contesto, per comprendere i fattori che hanno influenzato l'integrazione regionale. C'è una significativa varietà di

²⁸ A. Pizzorusso, *La produzione normativa in tempi di globalizzazione*, in www.astrid-online.it, 2008.

esperienze, di territori, siano essi sovrani o meno, che si caratterizzano per una diversa morfologia, una diversa tradizione culturale, un diverso *background* storico, un diverso sviluppo economico e diversi *constitutional arrangements*.

Una costante che emerge dall'analisi di E. Bertolini è la parcellizzazione dell'integrazione regionale nell'area Asia-Pacifico, nella misura in cui le organizzazioni regionali tendono ad aggregare Paesi all'interno di due macro aree, l'una più propriamente assimilabile alla zona di pertinenza del Pacifico, l'altra corrispondente invece al continente asiatico.

Per l'Asia del Sud, o Eur-Asia, C. Petteruti mette in evidenza come in questo territorio, anch'esso molto vasto, si deve tener conto in particolare dell'India, che con questi paesi ha legami non solo di tipo economico, ma anche storico, culturale e religioso. Dall'esperienza indiana e dalla comparazione con gli altri Stati del *South Asia*, emerge la rilevanza del formante della tradizione, che va ad affiancarsi al formante della legge e a quello della giurisprudenza, come chiave di lettura dell'ibridazione del sistema delle fonti. La caratteristica del modello indiano è quella di determinare la coesistenza di norme imposte (diritto statale) e norme congenitamente accettate (diritto personale). Queste ultime sono appunto le regole che non richiedono la ricerca di una fonte di legittimazione ma che rilevano rispetto al *rule of law* per il fatto stesso di essere congenite a una determinata comunità che non solo riconosce, ma garantisce anche l'effettività.

La situazione nell'Africa sub-sahariana analizzata da V. Federico ci restituisce un'immagine molto specifica e particolare. Sono molteplici (quasi 40) e molto differenziate le organizzazioni regionali presenti nel continente africano. Si tratta di organizzazioni sovranazionali di natura, di scopi, di composizione, di sistemi di *governance*, di efficacia differenti. Molte sono organizzazioni di scopo tecnico, nate, ad esempio, per sovrintendere congiuntamente importanti bacini idrici come quelli di Congo, Nilo e Zambesi, fiumi che attraversano diversi Stati e richiedono sistemi intergovernativi per assicurarne una gestione proficua e non conflittuale. Altre sono nate come organismi intergovernativi per le questioni energetiche o ambientali, altre ancora sono enti con lo scopo del mantenimento della pace e della sicurezza a livello macro-regionale; ma quelle di maggior rilievo sono sicuramente le unioni doganali e, soprattutto, le comunità economiche regionali riconosciute dall'Unione Africana.

La rappresentazione della situazione nell'Africa sub-sahariana è quella di enti che si sovrappongono, si intrecciano, disegnano mappe di relazioni, interessi, obblighi, politiche a più livelli, che rendono complessa l'operazione di analisi della capacità di tali organizzazioni di originare formanti sovranazionali capaci di condizionare norme, politiche nazionali, ovvero di raggiungere il livello dell'effettività.

A. Mastromarino ribadisce nella sua analisi sull'America latina che è

necessario scegliere un punto di vista privilegiato, consapevoli che la selezione del focus di osservazione condiziona i risultati che si ottengono. Infatti, i percorsi di coesione regionale avviati nel continente americano assumono un determinato aspetto se li osserviamo dal Nord. La prospettiva da utilizzare per un'analisi sull'America latina è lo 'stato di tensione', dal momento che anche nella contrapposizione nulla si esclude mai del tutto. Il nuovo non sostituisce mai il vecchio; il cambiamento non rimpiazza mai completamente la condizione pregressa.

C'è 'tensione' tra l'identità nazionale dei singoli ordinamenti, il pluralismo della realtà indigena e la narrazione più tradizionale di un'America Latina unita e omogenea, appiattita su una visione coloniale fondata su fattori come la lingua e la religione. In effetti, c'è tensione tra una realtà multiforme sommersa e la rappresentazione di una regione ritenuta uniforme.

A. Mastromarino mette in evidenza come tra i diversi ordinamenti dell'America latina ci sia uno spazio di convergenza sul tema dei diritti umani, grazie all'azione della Corte Interamericana dei diritti umani per il rispetto dei principi della Convenzione americana sui diritti umani.

Sui formanti del processo di integrazione europea, P. De Pasquale ha deciso di soffermarsi sul ruolo della Corte di giustizia che, come è noto, è stata determinante nella formazione del diritto dell'Unione europea e ha creato il tessuto connettivo del sistema dell'Unione europea, collocandosi accanto alle tre istituzioni 'legislative', la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.

La Corte di giustizia ha recentemente dovuto affrontare l'impegnativo compito di difendere i valori alla base dell'Unione europea e che la Corte stessa ha contribuito ad affermare. Tali valori si possono considerare compresi nel patrimonio costituzionale europeo²⁹, oppure integrati automaticamente negli ordinamenti nazionali, in quanto elaborati a livello giurisprudenziale dalla stessa Corte di giustizia.

P. De Pasquale mette in evidenza come lo sforzo che, in questa nuova fase, la Corte sta compiendo sia enorme ma cruciale e come la stessa Corte sia già riuscita, in alcune sentenze a difendere la costruzione europea e a evitare di indebolire le sue fondamenta.

In conclusione, l'obiettivo di indagare sulle forme del diritto sovranazionale, come si è fatto nella terza sessione del Convegno, è anche quello di cercare di capire quali siano le sfide più significative per le prospettive future del diritto, quali potrebbero essere gli sviluppi possibili e cosa comportino tali sviluppi per gli ordinamenti costituzionali all'interno di un sistema giuridico declinabile secondo i canoni del pluralismo e della complessità.

Certamente, la pandemia da Sars-Cov-19 ha fatto sentire e continuerà

²⁹ A. Pizzorusso, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002.

a far sentire tutta la sua forza d'urto anche sui processi di integrazione regionale, per cui gli scenari sono destinati a cambiare e il compito dei giuristi-comparatisti sarà di monitorare tali processi con particolare attenzione alla mutevolezza dei contesti e al 'gioco' dei formanti.

I temi trattati e l'emergenza pandemica rafforzano ancora di più l'idea che è necessario abbandonare l'ottica monodisciplinare e aprirsi a un'ottica che non può che essere interdisciplinare, favorendo anche una riflessione critica sulle interconnessioni tra le diverse discipline del diritto. L'Associazione DPCE ha già adottato tale metodo da diverso tempo, scelta che si è dimostrata appropriata per poter interpretare i cambiamenti in atto nel mondo del diritto.

Guerino D'Ignazio
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
Università della Calabria
g.dignazio@unical.it